

politiche il capo dell'ufficio del Genio civile di Campobasso non solo ha osato di ingeirarsi notoriamente di elezioni, ma non ha usato neanche della più elementare pudicizia nel servire agli ordini ed alle violenze perpetrate dal prefetto di Campobasso. Cito soltanto due fatti precisi: io domando, e mi riservo di non chiederlo poi a proposito dei cantonieri provinciali, se in tempo di elezioni politiche possa essere sospeso il loro esercizio del diritto elettorale. L'ufficio del Genio civile ha fatto questo: ha trasferito nel giorno di venerdì, senta, onorevole ministro...

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Indagherò!...

PIETRAVALLE. ...ha trasferito il giorno di venerdì in altra residenza tutti i cantonieri appartenenti a dei collegi politici, e il martedì seguente li ha fatti ritornare alla loro residenza. Questa è una manomissione che deve essere denunziata alla Camera, affinché non si ripeta! (*Interruzione del deputato Leali — Rumori*).

Le interruzioni, le ammirazioni e le interiezioni dell'onorevole Leali, non possono diminuire tutta l'importanza di questo fatto.

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetta all'onorevole ministro dei lavori pubblici.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. All'onorevole Gallino Natale rispondo che, dando la più larga interpretazione possibile al regolamento per la esecuzione della legge sulle strade d'allacciamento dei comuni isolati, si farà in modo che i comuni possano far compilare i progetti delle strade, salvo ad avere la rifusione della spesa relativa nell'esercizio finanziario fissato per l'appalto della strada.

Quanto all'onorevole Pietravalle, io non posso che assicurarlo che indagherò se i fatti che egli ha denunziati siano veri, e se sono veri, chi ha rotto pagherà. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il capitolo 13 s'intende approvato in lire 5,430,000.

Capitolo 14. Genio civile — Personale di ruolo — Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 50,000.

Capitolo 15. Genio civile — Spese per indennità di visite, lire 700,000.

Capitolo 16. Genio civile — Spese di traslocazione, lire 40,000.

Capitolo 17. Genio civile — Indennità dipendenti dalle leggi 5 luglio 1882, n. 874 e

15 giugno 1893, n. 294 accordate con decreti ministeriali registrati preventivamente alla Corte dei conti, lire 42,000.

Capitolo 18. Genio civile — Compensi e sussidi, lire 50,000.

Capitolo 19. Genio civile — Spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 157,500.

Capitolo 20. Genio civile — Provvista, riparazione e trasporto di mobili ed istrumenti geodetici, restauro ed adattamento dei locali ad uso degli uffici del Genio civile (articolo 28 della legge 5 luglio 1882, n. 874), lire 60,000.

Capitolo 21. Genio civile — Fitto di locali per uso d'ufficio (*Spese fisse*), lire 105,000.

Capitolo 22. Genio civile — Spese diverse, lire 25,000.

Capitolo 23. Indennità per incarichi e studi diversi al personale di altri Ministeri, lire 15,000.

Capitolo 24. Sussidi ad ex impiegati ed alle loro famiglie, lire 80,000.

Capitolo 25. Spese postali per la corrispondenza non ammessa in franchigia, telegrafiche per l'estero e telefoniche lire 12,000.

Capitolo 26. Spese di stampa e per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale del Ministero — Premi ai funzionari autori delle migliori monografie tecniche ed amministrative, lire 50,000.

Capitolo 27. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (*Spesa d'ordine*), lire 700.

Capitolo 28. Spese di liti e per arbitraggi (*Spesa obbligatoria*), lire 100,000.

Capitolo 29. Spese casuali, lire 34,500.

Capitolo 30. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

*Debito vitalizio*. — Capitolo 31. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (*Spese fisse*), lire 2,000,000.

Capitolo 32. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 43,000.

*Strade*. — Capitolo 33. Manutenzione di strade e ponti nazionali, sgombrò di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene; lavori per impedire interruzioni di transito e per riparare e garantire da danni le strade